

Legge federale sull'imposizione delle bevande spiritose e dell'etanolo

(Legge sull'imposizione delle bevande spiritose, LIBs)

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 105 e 131 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 25 gennaio 2012²,

decreta:

Capitolo 1: Oggetto, definizioni e principi

Art. 1 Oggetto, campo di applicazione e rapporto con la legislazione in materia doganale e di derrate alimentari

¹ La presente legge disciplina la riscossione delle imposte sulle bevande spiritose e sull'etanolo. A tale scopo fissa anche le condizioni per la produzione, l'importazione, l'esportazione, la lavorazione, la trasformazione, il deposito e l'utilizzazione delle bevande spiritose e dell'etanolo, nonché il commercio all'ingrosso di bevande spiritose e di etanolo.

² La presente legge non si applica:

- a. al bioetanolo utilizzato come carburante;
- b. all'etanolo ottenuto esclusivamente mediante fermentazione, ad eccezione delle bevande di cui all'articolo 2 lettera c numero 2.

³ Le disposizioni della legislazione in materia doganale e di derrate alimentari sono applicabili per quanto la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione non dispongano diversamente.

Art. 2 Definizioni

Nella presente legge si intende per:

- a. *alcol*: l'etanolo;
- b. *etanolo*: l'alcol etilico (C₂H₅OH) in tutte le sue forme e qualunque ne sia il modo di produzione e utilizzazione; qualsiasi altro tipo di alcol idoneo al consumo umano e atto a sostituire l'alcol etilico è considerato etanolo ai sensi della presente legge;

¹ RS 101

² FF 2012 1043

- c. *bevanda spiritosa*: una bevanda contenente etanolo ottenuto mediante distillazione o altri procedimenti tecnici; sono altresì considerati bevande spiritose ai sensi della presente legge:
 - 1. l'etanolo allo stato puro o diluito, destinato al consumo umano;
 - 2. le bevande con un tenore alcolico superiore al 18 per cento in volume, il cui etanolo è stato ottenuto esclusivamente mediante fermentazione;
- d. *produttore*: una persona che produce per conto proprio o per conto di terzi bevande spiritose o etanolo;
- e. *commercio all'ingrosso*: la consegna o la mediazione di bevande spiritose o di etanolo a:
 - 1. rivenditori, o
 - 2. imprese che lavorano o trasformano nella loro azienda bevande spiritose o etanolo.
- f. *territorio svizzero*: il territorio nazionale svizzero, comprese le enclavi doganali estere ma escluse le enclavi doganali svizzere.
- g. *importazione*: l'introduzione di merci nel territorio svizzero.

Art. 3 Principi

¹ Nell'esecuzione della presente legge l'autorità competente bada a:

- a. rispettare il principio della neutralità concorrenziale;
- b. mantenere bassi i costi relativi alla riscossione e al pagamento;
- c. contenere il dispendio amministrativo.

² Nel fissare l'aliquota d'imposta tiene conto delle esigenze in materia di protezione della salute.

Capitolo 2: Controllo della produzione, dell'importazione e del commercio di bevande spiritose e di etanolo

Art. 4 Obbligo di annuncio

Deve annunciarsi presso l'autorità competente prima dell'inizio dell'attività corrispondente chi:

- a. intende produrre bevande spiritose o etanolo; o
- b. intende esercitare il commercio all'ingrosso di:
 - 1. etanolo a scopi industriali, o
 - 2. bevande spiritose in un quantitativo annuo superiore a 200 litri di alcol puro.

Art. 5 Registro dell'etanolo

¹ L'autorità competente tiene un registro pubblico dell'etanolo.

² Nel registro è iscritto chi:

- a. si è annunciato secondo l'articolo 4;
- b. importa bevande spiritose ed etanolo in un quantitativo annuo superiore a 200 litri di alcol puro;
- c. riceve l'autorizzazione di gestire un deposito fiscale (art. 21); o
- d. riceve un'autorizzazione d'impiego (art. 9).

³ Il Consiglio federale può esonerare dall'obbligo di registrazione le persone o le aziende che esercitano il commercio all'ingrosso di:

- a. prodotti destinati al consumo umano che contengono solo un'esigua quantità di bevande spiritose;
- b. altri prodotti contenenti bevande spiritose la cui consegna è disciplinata da disposizioni speciali.

⁴ Qualsiasi modifica del nome, del domicilio o della sede sociale e la cessazione dell'attività registrata devono essere notificate senza indugio all'autorità competente. Chi cessa la propria attività è cancellato dal registro dell'etanolo.

Art. 6 Prescrizioni di controllo

¹ Chi è iscritto nel registro deve:

- a. tenere un controllo completo delle attività iscritte nel registro dell'etanolo;
- b. su richiesta, fornire all'organo di controllo competente tutte le informazioni necessarie e tutti i libri, i documenti commerciali e gli atti rilevanti ai fini dell'esecuzione della presente legge;
- c. conservare la documentazione per dieci anni.

² L'autorità competente esegue controlli in base al calcolo del rischio. Può controllare, in ogni momento e senza preavviso, gli impianti di produzione, i magazzini e gli altri locali aziendali nonché, se necessario, i libri contabili.

³ Il Consiglio federale disciplina i particolari del controllo in base al calcolo del rischio. Per la produzione, il deposito, l'impiego e il commercio all'ingrosso di piccole quantità di bevande spiritose o di etanolo può prevedere prescrizioni di controllo agevolate.

Art. 7 Revisione straordinaria

¹ Le aziende possono chiedere in qualsiasi momento una revisione straordinaria.

² La revisione straordinaria è soggetta a emolumento.

Art. 8 Marche di riconoscimento

¹ Le bottiglie e gli altri contenitori che contengono bevande spiritose devono recare sull'etichetta, per garantire l'imposta, il nome del produttore svizzero o dell'importatore.

² Le bottiglie e i contenitori muniti di un'etichetta non conforme alle prescrizioni o recante il nome di diversi importatori devono, previa autorizzazione dell'autorità competente, essere rietichettati o muniti di un'etichetta supplementare recante soltanto il nome del produttore svizzero o dell'importatore.

³ Aniché il nome del produttore svizzero o dell'importatore può essere utilizzato un numero d'identificazione assegnato dall'autorità competente.

Art. 9 Autorizzazione d'impiego

¹ L'autorità competente può rilasciare alle aziende un'autorizzazione per l'acquisizione di bevande spiritose non tassate o di etanolo non denaturato e non tassato, se si prevede di:

- a. utilizzare le merci nella produzione commerciale di prodotti esenti da imposta; o
- b. impiegare le merci in processi commerciali che non sono idonei al consumo.

² L'autorità stabilisce nell'autorizzazione i prodotti corrispondenti di cui al capoverso 1 lettera a o i processi corrispondenti di cui al capoverso 1 lettera b.

³ L'azienda può:

- a. consegnare le merci acquisite secondo il capoverso 1 ad aziende iscritte nel registro dell'etanolo secondo l'articolo 5 capoverso 2 lettera c o d;
- b. utilizzare tali merci imponibili fino a 2000 litri di alcol puro con una notifica per l'imposizione o consegnarle per un'utilizzazione assoggettata all'imposta.

⁴ Per piccole quantità l'autorizzazione d'impiego può essere limitata nel tempo.

⁵ L'autorizzazione è revocata se le condizioni per il suo rilascio non sono più adempite.

⁶ Il Consiglio federale emana disposizioni che esplicitano i requisiti per il rilascio e l'utilizzazione dell'autorizzazione d'impiego.

Capitolo 3: Imposizione

Sezione 1: Oggetto dell'imposta e nascita del credito fiscale

Art. 10 Oggetto dell'imposta

Soggiacciono all'imposta la produzione e l'importazione di:

- a. bevande spiritose,
- b. etanolo,
- c. derrate alimentari contenenti bevande spiritose.

Art. 11 Nascita del credito fiscale

Il credito fiscale sorge con l'immissione in consumo delle merci. Per immissione in consumo s'intende:

- a. il momento della produzione sul territorio svizzero della merce assoggettata all'imposta;
- b. per le merci importate: il momento della loro immissione in libera pratica doganale;
- c. per le merci in depositi fiscali (art. 21): il momento in cui le merci lasciano il deposito o vi sono utilizzate per uno scopo imponibile;
- d. per le merci non tassate che, conformemente a un'autorizzazione d'impiego (art. 9), sono utilizzate o consegnate per uno scopo imponibile conformemente all'articolo 9 capoverso 3 lettera b: il momento dell'utilizzazione o della consegna;
- e. per le merci non tassate che sono utilizzate non conformemente a un'autorizzazione d'impiego (art. 9): il momento dell'utilizzazione non conforme all'autorizzazione;
- f. per le merci non tassate che non sono entrate regolarmente in un deposito fiscale o in un'azienda con un'autorizzazione d'impiego: il momento secondo la lettera b, c o d.

Sezione 2: Obbligo fiscale

Art. 12 Soggetto dell'imposta

Sono assoggettati all'imposta:

- a. per le bevande spiritose, l'etanolo e le derrate alimentari contenenti bevande spiritose che sono prodotti sul territorio svizzero: il produttore;
- b. per le bevande spiritose, l'etanolo e le derrate alimentari contenenti bevande spiritose che sono importati: il debitore doganale;
- c. per i depositi fiscali: il titolare della corrispondente autorizzazione;

- d. per le bevande spiritose non tassate e l'etanolo non denaturato e non tassato fornito ad aziende che non possiedono un'autorizzazione d'impiego: il fornitore iscritto nel registro dell'etanolo secondo l'articolo 5 capoverso 2 lettera d;
- e. per le bevande spiritose non tassate e l'etanolo non denaturato e non tassato che sono utilizzati non conformemente a un'autorizzazione d'impiego: l'utente.

Art. 13 Successione fiscale

¹ Il successore fiscale subentra alla persona assoggettata all'imposta nei suoi diritti e obblighi risultanti dalla presente legge.

² Sono successori fiscali:

- a. gli eredi, in caso di decesso della persona assoggettata all'imposta;
- b. i soci con responsabilità personale o i loro eredi, dopo la liquidazione di una società senza personalità giuridica;
- c. la persona giuridica che assume, con attivi e passivi, il patrimonio o l'azienda da un'altra persona giuridica.

³ Gli eredi rispondono solidalmente sino a concorrenza della loro quota ereditaria. I soci con responsabilità personale rispondono dei debiti della società nei limiti della loro responsabilità.

⁴ Nel caso di più successori fiscali, ciascuno di essi può esercitare autonomamente i diritti risultanti dalla presente legge.

Art. 14 Responsabilità solidale in materia fiscale

Rispondono solidalmente dell'imposta con la persona assoggettata:

- a. in caso di scioglimento di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica: le persone incaricate della liquidazione, anche nella procedura fallimentare o concordataria, sino a concorrenza dell'avanzo della liquidazione o dei beni della successione;
- b. nel caso di una persona giuridica che trasferisce la sua sede all'estero senza procedere a una liquidazione: gli organi, personalmente, sino a concorrenza del patrimonio netto della persona giuridica.

Sezione 3: Calcolo dell'imposta

Art. 15 Base di calcolo

L'imposta è calcolata per litro di alcol puro a una temperatura di 20 °Celsius.

Art. 16 Aliquota d'imposta

¹ L'imposta ammonta a 29 franchi per litro di alcol puro.

² L'imposta ammonta al 50 per cento dell'aliquota d'imposta secondo il capoverso 1 per le bevande:

- a. con un tenore alcolico compreso tra il 18 e il 22 per cento in volume:
 1. i vini naturali e i vini di frutta, di bacche o di altre materie prime,
 2. i vini liquorosi,
 3. i vini aromatizzati;
- b. con un tenore alcolico inferiore al 18 per cento in volume:
 1. i vini liquorosi, se addizionati di bevande spiritose,
 2. i vini aromatizzati.

³ L'imposta ammonta a 116 franchi per litro di alcol puro per le bevande spiritose con un tenore alcolico inferiore al 15 per cento in volume che:

- a. contengono almeno 50 grammi di zucchero per litro, espresso in zucchero invertito, o un'edulcorazione corrispondente; e
- b. sono messe in commercio mescolate e pronte al consumo in bottiglie o altri contenitori.

Art. 17 Adeguamento dell'aliquota d'imposta al rincaro

¹ Il Consiglio federale può adeguare le aliquote d'imposta al rincaro qualora l'indice svizzero dei prezzi al consumo sia aumentato di cinque punti percentuali dall'entrata in vigore della presente legge o dall'ultimo adeguamento.

² L'ammontare dell'imposta è calcolato secondo la tariffa vigente nel momento in cui sorge il credito fiscale.

Sezione 4: Agevolazioni fiscali

Art. 18 Esenzione dall'imposta

Sono esentati dall'imposta la produzione e l'importazione di:

- a. etanolo denaturato;
- b. bevande spiritose ed etanolo non denaturato, utilizzati per scopi commerciali ma non destinati al consumo;
- c. prodotti destinati ai consumatori finali che contengono etanolo e non sono adatti all'alimentazione umana;
- d. bevande spiritose il cui tenore alcolico non supera l'1,2 per cento in volume;

- e. bevande alcoliche ottenute esclusivamente mediante fermentazione alle quali sono aggiunti aromi contenenti etanolo, sempre che il tenore alcolico totale dopo l'aromatizzazione non sia aumentato di più dello 0,5 per cento in volume;
- f. derrate alimentari contenenti bevande spiritose il cui tenore alcolico non supera:
 - 1. 5 litri di alcol puro per 100 chilogrammi,
 - 2. per le praline, 8,5 litri di alcol puro per 100 chilogrammi.

² Sono inoltre esentate dall'imposta le perdite risultanti, in particolare, durante la lavorazione, il travaso o il deposito di bevande spiritose o di etanolo. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) definisce i particolari e i quantitativi massimi che possono essere esentati dall'imposta.

Art. 19 Riduzione dell'imposta

¹ L'aliquota d'imposta di cui all'articolo 16 capoverso 1 applicabile alla produzione di piccoli quantitativi di alcol puro è ridotta come segue:

Produzione annua	Riduzione
a. 1801–2000 litri	5 %
b. 1601–1800 litri	10 %
c. 1401–1600 litri	15 %
d. 1201–1400 litri	20 %
e. 1001–1200 litri	25 %
f. 1000 litri al massimo	30 %

² Le aliquote d'imposta sono arrotondate al centesimo secondo i principi commerciali.

³ Per l'alcol puro importato proveniente da un produttore estero la cui produzione annua massima è di 2000 litri di alcol puro, la riduzione d'imposta è concessa su presentazione di una conferma ufficiale.

⁴ La riduzione dell'imposta è concessa soltanto per anni civili completi.

⁵ L'imposta ridotta è stabilita provvisoriamente nell'anno civile in corso sulla base della produzione dell'anno precedente.

⁶ Il Consiglio federale può prevedere misure intese a evitare che la riduzione dell'imposta sia fatta valere indebitamente.

Art. 20 Denaturazione

¹ Il Consiglio federale stabilisce i casi nei quali la denaturazione deve essere effettuata.

² Il DFF disciplina:

- a. i metodi di denaturazione per i prodotti fabbricati sul territorio svizzero;
- b. il riconoscimento dei metodi di denaturazione per i prodotti importati.

³ La denaturazione può essere effettuata:

- a. da imprese abilitate a tale scopo; o
- b. dall'autorità competente.

Art. 21 Deposito fiscale

¹ Le bevande spiritose, l'etanolo non denaturato e le derrate alimentari contenenti bevande spiritose possono, senza essere assoggettati all'imposta:

- a. essere depositati in un deposito fiscale;
- b. essere prodotti in un deposito fiscale; o
- c. essere lavorati e trasformati in un deposito fiscale.

² Chi gestisce un deposito fiscale necessita di un'autorizzazione dell'autorità competente.

³ L'autorizzazione è rilasciata se il richiedente:

- a. importa o produce almeno un quantitativo di 200 litri di alcol puro all'anno;
- b. fornisce le garanzie necessarie;
- c. dispone di locali e contenitori che soddisfano le esigenze del controllo;
- d. garantisce uno svolgimento regolare della procedura; e
- e. non ha commesso negli ultimi cinque anni infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale o alla legislazione sulle imposte di consumo.

⁴ L'autorizzazione è revocata se le condizioni per il suo rilascio non sono più adempite.

⁵ Il Consiglio federale emana disposizioni che esplicitano i requisiti per la gestione di un deposito fiscale.

⁶ L'autorità competente rilascia l'autorizzazione.

Art. 22 Trasporto

¹ In caso di importazione o esportazione di merci non tassate o del loro trasporto da un deposito fiscale a un altro, da un'azienda in possesso di un'autorizzazione d'impiego a un'altra o da un deposito fiscale a un'azienda in possesso di un'autorizzazione d'impiego, le persone seguenti rispondono degli obblighi derivanti dalla presente legge, in particolare del pagamento dell'imposta:

- a. il debitore doganale per i trasporti dalla frontiera a un deposito fiscale o a un'azienda in possesso di un'autorizzazione d'impiego;
- b. l'esportatore per i trasporti da un deposito fiscale o da un'azienda in possesso di un'autorizzazione d'impiego alla frontiera;

- c. lo spedizioniere per i trasporti tra depositi fiscali o tra aziende in possesso di un'autorizzazione d'impiego.

² La responsabilità si estingue quando:

- a. la merce è giunta nel deposito fiscale o nell'azienda in possesso di un'autorizzazione d'impiego e ne è stata attestata la ricezione;
- b. l'esportazione delle merci è stata attestata dall'autorità doganale.

Art. 23 Rimborsio

¹ L'imposta è rimborsata su domanda:

- a. all'esportatore di prodotti assoggettati all'imposta se questi ultimi sono introdotti nel territorio doganale estero o in un negozio sul territorio svizzero in zona franca di tasse secondo l'articolo 17 della legge del 18 marzo 2005³ sulle dogane (LD);
- b. al contribuente nei casi in cui le merci tassate sono utilizzate per uno scopo non imponibile;
- c. al contribuente cui l'autorità competente ha fissato un'imposta troppo elevata.

² L'aliquota del rimborso è determinata sulla base dell'imposizione fiscale dei prodotti prevista nella presente legge. Se non è possibile determinare l'ammontare esatto dell'imposizione fiscale, il rimborso avviene secondo l'aliquota più bassa.

³ Il diritto al rimborso sussiste da un importo di 300 franchi. Si estingue cinque anni dopo la nascita del credito fiscale.

⁴ Il DFF disciplina il rimborso dell'imposta sulle materie prime gravate da imposta secondo la presente legge, utilizzate per la produzione di bevande secondo l'articolo 16 capoverso 2 e di derrate alimentari secondo l'articolo 18 capoverso 1 lettera f.

Sezione 5: Riscossione dell'imposta

Art. 24 Notifica per l'imposizione

¹ I produttori assoggettati all'imposta devono notificare trimestralmente all'autorità competente la loro produzione entro il giorno 12 del mese successivo al periodo di conteggio.

² Chi gestisce un deposito fiscale deve notificare le uscite mensilmente entro il giorno 12 del mese successivo. Lo stesso vale per i titolari di un'autorizzazione d'impiego che utilizzano bevande spiritose ed etanolo imponibili o li consegnano per un'utilizzazione assoggettata all'imposta conformemente all'articolo 9 capoverso 3 lettera b.

³ RS 631.0

³ Per la tassazione, la riscossione, il rimborso, il condono e la prescrizione delle imposte da riscuotere all'atto dell'importazione si applicano le disposizioni della legislazione doganale.

⁴ Per la notifica per l'imposizione l'autorità competente può prescrivere una procedura elettronica.

⁵ Il Consiglio federale disciplina i particolari della procedura di notifica per l'imposizione. Può prevedere, in particolare, termini di notifica più lunghi per i produttori di piccoli quantitativi.

Art. 25 Esigibilità dell'imposta

L'imposta è esigibile al momento della nascita del credito fiscale.

Art. 26 Termine di pagamento

¹ Il termine di pagamento delle imposte e di altri crediti pecuniari è di 30 giorni.

² Il termine di pagamento nel caso delle notifiche periodiche dell'imposizione scade l'ultimo giorno del mese che segue il giorno dell'esigibilità.

Art. 27 Interessi

¹ In caso di ritardo nel pagamento dell'imposta è dovuto, senza diffida, un interesse di mora a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento.

² È dovuto un interesse di mora dal momento in cui una restituzione o un rimborso è ottenuto indebitamente.

³ È dovuto un interesse di mora dal momento in cui l'autorità competente ha riscosso indebitamente un importo o non lo ha restituito.

⁴ Il DFF può prevedere deroghe alla riscossione dell'interesse di mora per i casi in cui, a causa di circostanze straordinarie, il pagamento costituisce un rigore eccessivo.

⁵ Il DFF fissa i tassi d'interesse.

Art. 28 Prescrizione del diritto di tassazione

¹ Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è sorto il credito fiscale.

² La prescrizione è interrotta:

- a. se il credito fiscale è riconosciuto dalla persona assoggettata all'imposta;
- b. da ogni atto ufficiale inteso a stabilire il credito fiscale nei confronti della persona assoggettata all'imposta.

³ La prescrizione è sospesa finché la persona assoggettata all'imposta non può essere escussa in Svizzera.

⁴ L'interruzione e la sospensione della prescrizione possono essere fatte valere nei confronti di tutte le persone assoggettate all'imposta.

⁵ Il diritto di tassazione si prescrive in ogni caso in 15 anni dalla fine dell'anno civile in cui è sorto il credito fiscale.

Art. 29 Prescrizione del diritto di riscossione

¹ I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dal momento in cui la tassazione è passata in giudicato.

² La prescrizione è interrotta:

- a. se il credito fiscale è riconosciuto dalla persona assoggettata all'imposta;
- b. da ogni atto ufficiale inteso a stabilire il credito fiscale nei confronti della persona assoggettata all'imposta.

³ La prescrizione è sospesa:

- a. durante una procedura di ricorso;
- b. finché la persona assoggettata all'imposta non può essere escussa in Svizzera;
- c. finché il credito fiscale è garantito o fruisce di una dilazione di pagamento.

⁴ L'interruzione e la sospensione della prescrizione possono essere fatte valere nei confronti di tutti i debitori.

⁵ Il diritto di riscossione si prescrive in ogni caso in 10 anni dalla fine dell'anno civile in cui la tassazione è passata in giudicato.

Art. 30 Perdita fiscale

¹ L'obbligo di pagamento e di restituzione in caso di infrazione è retto dall'articolo 12 della legge federale del 22 marzo 1974⁴ sul diritto penale amministrativo (DPA).

² Qualora in caso di sottrazione dell'imposta o di distrazione del pegno fiscale l'imposta sottratta o il profitto fiscale ottenuto non possa essere determinato con precisione, l'autorità competente fissa il relativo importo nell'ambito del suo potere d'apprezzamento.

Sezione 6: Pegno fiscale e garanzia dell'imposta

Art. 31 Diritto di pegno fiscale

¹ La Confederazione ha un diritto legale di pegno su tutti i prodotti assoggettati all'imposta secondo la presente legge, prodotti o depositati sul territorio svizzero, se

⁴ RS 313.0

il pagamento dell'imposta appare compromesso, segnatamente quando la persona assoggettata all'imposta:

- a. prende disposizioni per abbandonare il suo domicilio, la sua sede sociale o il suo stabilimento d'impresa sul territorio svizzero o per farsi cancellare dal registro svizzero di commercio; o
- b. è in ritardo con il pagamento.

² Il diritto di pegno fiscale si applica anche ai prodotti assoggettati all'imposta secondo la presente legge per i quali non è ancora sorto il credito fiscale; esso ha la precedenza su tutti gli altri diritti reali sulla cosa.

Art. 32 Sequestro

¹ L'autorità competente fa valere il diritto di pegno fiscale sequestrando la merce.

² Procede al sequestro della merce:

- a. prendendone possesso; o
- b. diffidando il detentore a non disporne.

³ Può liberare la merce sequestrata all'avente diritto contro la prestazione di garanzie.

Art. 33 Realizzazione del pegno fiscale

¹ Un pegno fiscale può essere realizzato quando:

- a. il credito fiscale così garantito è diventato esigibile; e
- b. il termine di pagamento impartito alla persona assoggettata all'imposta è scaduto infruttuosamente.

² Il pegno è realizzato mediante incanto pubblico o vendita a trattative private.

³ Il Consiglio federale può stabilire principi applicabili alla procedura di realizzazione.

⁴ L'autorità competente può realizzare il pegno a trattative private con il consenso del proprietario e alle condizioni stabilite dal Consiglio federale.

Art. 34 Garanzia dell'imposta

¹ L'autorità competente può esigere garanzie per le imposte e altri crediti pecuniari, anche se non sono né accertati con decisione passata in giudicato né esigibili, quando:

- a. non sono garantiti mediante un pegno fiscale sufficiente e realizzabile; e
- b. il pagamento appare compromesso, segnatamente quando il debitore:
 1. prende disposizioni per abbandonare il suo domicilio, la sua sede sociale o il suo stabilimento d'impresa sul territorio svizzero o per farsi cancellare dal registro svizzero di commercio, o
 2. è in ritardo con il pagamento.

² La garanzia può essere fornita mediante il deposito di contanti, titoli di credito, una garanzia bancaria o una fideiussione solidale.

³ L'ordine di prestare garanzia è parificato a una decisione giudiziaria ai sensi dell'articolo 80 della legge federale dell'11 aprile 1889⁵ sull'esecuzione e sul fallimento (LEF).

⁴ Esso costituisce un decreto di sequestro ai sensi dell'articolo 274 LEF.

⁵ L'opposizione al decreto di sequestro è esclusa.

⁶ Il ricorso contro l'ordine di prestare garanzia non ha effetto sospensivo.

Sezione 7: Riscossione posticipata, rimborso, proroga e condono

Art. 35 Riscossione posticipata e rimborso dell'imposta

¹ Se ha stabilito un'imposta troppo bassa o ha rimborsato un importo troppo elevato, l'autorità competente può riscuotere posticipatamente l'importo corrispondente o esigerne il rimborso entro cinque anni dall'emanazione della decisione di tassazione.

² Se entro il termine di cinque anni dalla tassazione si constata che un'imposta è stata riscossa a torto, interamente o parzialmente, l'importo pagato in eccedenza viene rimborsato.

Art. 36 Proroga e condono

¹ Alla persona assoggettata all'imposta che sottostà all'obbligo di tenere una contabilità secondo la presente legge è condonato o rimborsato, in tutto o in parte, il pagamento dell'imposta se essa prova che la merce gravata è andata perduta.

² Le imposte, gli interessi e altri crediti pecuniari possono essere prorogati o condonati, in tutto o in parte, al debitore se, a causa di circostanze straordinarie, il pagamento costituisce un rigore eccessivo; sono eccettuate le pene pecuniarie e le multe.

³ L'imposta è condonata o rimborsata alla persona assoggettata all'imposta se la merce viene distrutta sotto il controllo dell'autorità competente entro cinque anni dal momento in cui sorge il credito fiscale.

⁴ Il Consiglio federale disciplina la procedura. Può prevedere che il diritto a una proroga o a un condono sussista solo da un importo determinato.

Capitolo 4: Emolumenti

Art. 37

¹ L'autorità competente può riscuotere emolumenti per le decisioni emanate e i servizi prestati nell'esecuzione della presente legge.

⁵ RS 281.1

² Il Consiglio federale può prevedere che l'autorità competente riscuota emolumenti anche per altre attività ufficiali che svolge nell'ambito dell'esecuzione della presente legge.

³ Esso disciplina l'ammontare degli emolumenti.

⁴ Per la riscossione, la garanzia, la riscossione posticipata e l'esecuzione degli emolumenti si applicano, per analogia, le disposizioni sull'imposizione e l'esecuzione contenute nella presente legge.

Capitolo 5: Ripartizione e utilizzazione del prodotto netto

Art. 38 Ripartizione del prodotto netto

¹ Sono considerati prodotto netto i proventi dell'imposta sulle bevande spiritose previa deduzione di un forfait d'esecuzione.

² Il prodotto netto è devoluto per il 10 per cento ai Cantoni; il 90 per cento rimane alla Confederazione.

³ La ripartizione fra i Cantoni avviene sulla base della popolazione residente. Sono determinanti le cifre dell'ultimo rilevamento dell'Ufficio federale di statistica sulla popolazione residente media.

Art. 39 Utilizzazione del prodotto netto e rapporto

¹ La parte di prodotto netto spettante alla Confederazione è devoluta all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

² La parte spettante ai Cantoni è utilizzata nella lotta alle cause e agli effetti dei problemi legati alle dipendenze.

³ I Cantoni presentano ogni due anni alla Confederazione un rapporto sull'utilizzazione della loro parte.

⁴ L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) stila un compendio dei rapporti cantonali e ne assicura una pubblicazione adeguata.

Capitolo 6: Assistenza amministrativa

Art. 40 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere

¹ L'autorità competente e altre autorità svizzere si prestano reciprocamente assistenza amministrativa nell'adempimento dei loro compiti e collaborano a vicenda.

² Le autorità svizzere comunicano dati all'autorità competente, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, per quanto ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge.

Art. 41 Assistenza amministrativa ad autorità estere

¹ Nell'ambito delle proprie competenze, l'autorità competente può prestare, su richiesta, assistenza amministrativa alle autorità estere nell'adempimento dei loro compiti, segnatamente per garantire la corretta applicazione delle loro legislazioni sull'alcol, nonché per prevenire, scoprire e perseguire infrazioni, sempre che un trattato internazionale lo preveda.

² L'autorità competente cui un'autorità estera chiede assistenza amministrativa può obbligare le persone oggetto della richiesta a collaborare, segnatamente a fornire informazioni e a produrre dati e documenti.

³ Le persone obbligate a collaborare possono rifiutarsi di testimoniare se sono vincolate al segreto professionale in virtù della legge.

⁴ Se è fatto valere il diritto di non testimoniare, l'autorità competente emana una decisione sull'obbligo di collaborazione e di edizione.

Capitolo 7: Protezione dei dati

Art. 42 Sistemi d'informazione

¹ L'autorità competente può trattare dati personali, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge. Può gestire sistemi d'informazione, segnatamente per:

- a. determinare e riscuotere tributi;
- b. allestire analisi dei rischi;
- c. perseguire e giudicare reati;
- d. trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;
- e. eseguire procedimenti amministrativi;
- f. allestire statistiche.

² Il Consiglio federale emana disposizioni che esplicitano:

- a. l'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione;
- b. i cataloghi dei dati da registrare;
- c. l'accesso ai dati;
- d. il trattamento dei dati;
- e. la durata di conservazione dei dati;
- f. l'archiviazione e la distruzione dei dati;
- g. la sicurezza dei dati.

³ Ai fini dell'adempimento dei suoi compiti, l'autorità competente può procurarsi e trattare dati provenienti da sistemi d'informazione di altre autorità della Confederazione e dei Cantoni, sempre che ciò sia previsto da altri disposti federali o cantonali.

Art. 43 Comunicazione di dati ad autorità svizzere

¹ L'autorità competente può comunicare alle competenti autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni dati e accertamenti effettuati dal suo personale nell'esercizio delle proprie funzioni, per quanto ciò sia necessario per l'esecuzione dei compiti conferiti loro dalla legge.

² L'autorità competente può comunicare in particolare i dati seguenti, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità:

- a. indicazioni concernenti l'assoggettamento all'imposta;
- b. indicazioni concernenti procedimenti amministrativi, penali amministrativi e penali pendenti o conclusi, nonché misure e sanzioni amministrative, penali amministrative e penali rientranti nelle sue competenze;
- c. indicazioni concernenti la produzione, la lavorazione, la trasformazione, il deposito e il commercio, nonché l'importazione e l'esportazione di bevande spiritose e di etanolo;
- d. indicazioni concernenti reati commessi o la cui commissione potrebbe essere imminente, comprese le infrazioni a disposti federali che esulano dalle sue competenze.

³ Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente lo scopo e il contenuto della comunicazione dei dati.

⁴ I dati comunicati devono essere utilizzati esclusivamente in modo conforme allo scopo previsto. Essi non possono essere trasmessi a terzi senza il consenso dell'autorità competente.

Capitolo 8: Rimedi giuridici

Art. 44

¹ Le decisioni degli uffici doganali possono essere impugnate entro 60 giorni mediante ricorso alle direzioni di circondario.

² Le decisioni di primo grado delle direzioni di circondario possono essere impugnate mediante ricorso alla Direzione generale delle dogane.

³ Nelle procedure dinanzi al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale federale, l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) è rappresentata dalla Direzione generale delle dogane.

⁴ I ricorsi contro le richieste di garanzia non hanno effetto sospensivo.

Capitolo 9: Disposizioni penali

Art. 45 Sottrazione o messa in pericolo dell'imposta

¹ È punito con una multa sino a 500 000 franchi chiunque, mediante omissione di dichiarazione, occultamento, dichiarazione inesatta o in qualsiasi altro modo, sottrae l'imposta prevista dalla legislazione sull'alcol o procura un profitto fiscale indebito a sé o a un terzo. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa sino a 300 000 franchi.

² È punito con una multa sino a 300 000 franchi chiunque, mediante omissione di dichiarazione, occultamento, dichiarazione inesatta o in qualsiasi altro modo, mette in pericolo l'imposta. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa sino a 100 000 franchi.

³ In caso di circostanze aggravanti (art. 47), può essere inflitta una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 46 Ricettazione

¹ Chiunque acquista, riceve in dono, in pegno o comunque in consegna, occulta, aiuta a spacciare o mette in commercio bevande spiritose o etanolo di cui sa o deve presumere che sono stati prodotti o importati illegalmente o che le imposte cui sono assoggettati sono state sottratte è punito con la pena comminata per il reato preliminare.

² In caso di circostanze aggravanti (art. 47), può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 47 Circostanze aggravanti

Sono considerati circostanze aggravanti:

- a. le infrazioni commesse per mestiere o abitualmente;
- b. il reclutamento di una o più persone per commettere un'infrazione.

Art. 48 Distrazione del pegno fiscale

È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque, lasciato in possesso di bevande spiritose o di etanolo sequestrati dall'autorità competente a titolo di pegno fiscale, li distrugge o ne dispone senza il consenso dell'autorità. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa sino a 30 000 franchi.

Art. 49 Inosservanza di prescrizioni di controllo

¹ È punito con la multa chiunque:

- a. svolge un'attività in relazione alle bevande spiritose o all'etanolo senza essersi annunciato o senza possedere l'autorizzazione prevista dalla presente legge;
- b. contravviene alle prescrizioni di controllo previste per tali attività.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa sino a 5000 franchi. Le infrazioni di lieve entità possono essere sanzionate mediante ammonimento; le spese possono essere addossate al contravventore.

Art. 50 Inosservanza di prescrizioni d'ordine

¹ Chiunque, intenzionalmente o per negligenza grave, contravviene a una disposizione della presente legge, a una disposizione di esecuzione la cui violazione è dichiarata punibile sotto la comminatoria della pena prevista dalla presente disposizione o a una decisione notificatagli sotto la comminatoria della pena prevista dalla presente disposizione è punito con la multa sino a 5000 franchi.

² Le infrazioni di lieve entità possono essere sanzionate mediante ammonimento; le spese possono essere addossate al contravventore.

Art. 51 Tentativo

Il tentativo di contravvenzione alla presente legge è punibile; è eccettuata l'inosservanza di prescrizioni d'ordine.

Art. 52 Concorso di infrazioni

Se un atto costituisce in pari tempo una o più infrazioni secondo la presente legge o secondo un'altra legge e tali infrazioni sono perseguite e giudicate dalla medesima autorità, l'autorità competente pronuncia la pena prevista per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.

Art. 53 Infrazioni commesse nell'azienda

Se la multa applicabile non supera i 50 000 franchi e le persone punibili in virtù dell'articolo 6 DPA⁶ non possono essere individuate o possono essere individuate solo con provvedimenti d'inchiesta sproporzionati, l'autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l'azienda al pagamento della multa.

Art. 54 Azione penale

¹ Le infrazioni alla presente legge sono perseguite e giudicate secondo la DPA⁷.

² Il perseguimento e il giudizio spettano all'AFD.

Art. 55 Prescrizione dell'azione penale

Il termine di prescrizione dell'azione penale previsto nell'articolo 11 capoverso 2 DPA⁸ si applica anche al reato di cui all'articolo 46.

⁶ RS 313.0

⁷ RS 313.0

⁸ RS 313.0

Capitolo 10: Misure amministrative

Art. 56

¹ In caso di infrazione grave o di infrazioni ripetute alla presente legge sull'arco di cinque anni o in caso di manifesta insolvenza, l'autorità competente può ordinare in particolare le misure amministrative seguenti nei confronti della persona responsabile o insolvente:

- a. divieto di produrre bevande spiritose o etanolo;
- b. divieto di importare bevande spiritose o etanolo;
- c. divieto di esercitare il commercio di etanolo per scopi industriali;
- d. divieto di esercitare il commercio all'ingrosso di bevande spiritose;
- e. revoca dell'autorizzazione d'impiego;
- f. revoca dell'autorizzazione per gestire un deposito fiscale.

² L'iscrizione nel registro dell'etanolo è stralciata. Non è possibile effettuare nuove iscrizioni durante il termine fissato dall'autorità competente.

Capitolo 11: Procedura d'esecuzione

Art. 57

¹ Si procede per esecuzione in via di pignoramento secondo l'articolo 42 LEF⁹ se:

- a. un credito fiscale esigibile non è garantito da un pegno fiscale realizzabile o non è interamente coperto con il ricavo della realizzazione del pegno; e
- b. il termine di pagamento impartito alla persona assoggettata all'imposta o al fideiussore è scaduto infruttuosamente.

² Se nei confronti della persona assoggettata all'imposta è stato dichiarato il fallimento, l'autorità competente può far valere il suo credito indipendentemente dalle sue pretese derivanti dal diritto di pegno fiscale. L'articolo 198 LEF non è applicabile.

³ Le decisioni passate in giudicato dell'autorità competente sono parificate alle decisioni giudiziarie ai sensi dell'articolo 80 LEF.

⁴ La graduazione definitiva di un credito contestato non ha luogo fintanto che manca una decisione passata in giudicato dell'autorità competente.

⁹ RS 281.1

Capitolo 12: Disposizioni finali

Sezione 1: Esecuzione

Art. 58

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Sezione 2: Abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 59

¹ La legge del 21 giugno 1932¹⁰ sull'alcool è abrogata.

² La legge del 6 ottobre 2006¹¹ sull'imposizione della birra è modificata come segue:

Art. 2 Oggetto

La presente legge disciplina l'imposizione della birra il cui tenore alcolico non superi il 18 per cento del volume.

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 60 Obbligo di annuncio per i produttori

I titolari di una concessione secondo il diritto anteriore devono annunciarsi presso l'autorità competente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per l'iscrizione nel registro dell'etanolo.

Art. 61 Scorte di bevande spiritose degli agricoltori

¹ Per quanto riguarda le scorte di bevande spiritose di cui dispongono al momento dell'entrata in vigore della presente legge, gli agricoltori possono:

- a. trasferirle in un deposito fiscale proprio;
- b. denaturarle;
- c. tassarle; in tal caso si applica una franchigia d'imposta di 50 litri di alcol puro per uso personale.

² Gli agricoltori devono comunicare per scritto all'autorità competente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, quale possibilità scelgono. Se entro

¹⁰ CS 6 863, RU 48 457, 54 1000, 60 673, 1950 72, 1967 1527, 1968 85, 1969 784, 1970 529, 1974 1857, 1978 391, 1982 694, 1985 1965, 1991 857, 1994 1634, 1995 1833 3517, 1997 379, 1998 3033, 1999 1730, 2003 3543, 2004 455, 2005 945, 2006 2197, 2007 1411 5779, 2008 2265, 2010 2617, 2011 1743

¹¹ RS 641.411

tale termine non è fatta alcuna comunicazione, le scorte di bevande spiritose sono tassate secondo il capoverso 1 lettera c.

Art. 62 Presa in consegna delle scorte di bevande spiritose degli agricoltori

¹ La Regia federale degli alcool (RFA) può prendere in consegna un'unica volta le scorte di bevande spiritose annunciate dagli agricoltori. Gli agricoltori devono annunciare le loro scorte alla RFA entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

² Il DFF stabilisce il prezzo e le modalità della presa in consegna.

Art. 63 Denunce di infrazioni al diritto anteriore

1 Se i contribuenti, i loro rappresentanti, partecipanti o ricettatori hanno denunciato prima dell'entrata in vigore della presente legge un'infrazione alla legge del 21 giugno 1932¹² sull'alcool che comporta una perdita d'imposta, si rinuncia a un procedimento penale a condizione che:

- a. la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
- b. il denunciante aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare l'ammontare dell'imposta dovuta;
- c. il denunciante si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

² Il recupero d'imposta è dovuto se le bevande spiritose non sono lasciate alla RFA. Essa si assume lo smaltimento di tali bevande senza imputare le relative spese ai contribuenti.

³ La responsabilità solidale è soppressa.

Art. 64 Autorizzazioni esistenti per gestire un deposito fiscale o un deposito sigillato

¹ Chi detiene un'autorizzazione per gestire un deposito fiscale o un deposito sigillato secondo il diritto anteriore è iscritto nel registro dell'etanolo.

² I diritti e gli obblighi delle persone iscritte sono retti dal nuovo diritto.

Art. 65 Autorizzazioni per il commercio all'ingrosso secondo il diritto anteriore

I titolari di un'autorizzazione secondo il diritto anteriore per il commercio all'ingrosso di bevande distillate destinate al consumo devono annunciarsi presso l'autorità competente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per l'iscrizione nel registro dell'etanolo.

¹² CS 6 863, RU 48 457, 54 1000, 60 673, 1950 72, 1967 1527, 1968 85, 1969 784, 1970 529, 1974 1857, 1978 391, 1982 694, 1985 1965, 1991 857, 1994 1634, 1995 1833 3517, 1997 379, 1998 3033, 1999 1730, 2003 3543, 2004 455, 2005 945, 2006 2197, 2007 1411 5779, 2008 2265, 2010 2617, 2011 1743

Art. 66 Adeguamento delle autorizzazioni per l'utilizzazione di alcol non gravato da imposta secondo il diritto anteriore

¹ I titolari di un'autorizzazione per l'utilizzazione di alcol non gravato da imposta secondo il diritto anteriore devono chiedere all'autorità competente una nuova autorizzazione d'impiego entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

² Con il rilascio dell'autorizzazione d'impiego i titolari dell'autorizzazione sono iscritti nel registro dell'etanolo.

Art. 67 Imprese per il commercio di etanolo

¹ Il centro di profitto Alcosuisse della RFA è alienato in tutto o in parte.

² Per attuare tale progetto il Consiglio federale può:

- a. trasferire parti della RFA:
 1. in una società di diritto privato esistente, già di proprietà della Confederazione o della RFA; o
 2. in una società di diritto privato che esso ha costituito da solo o con terzi o di cui ha acquisito diritti di partecipazione;
- b. alienare partecipazioni a società di cui alla lettera a; o
- c. trasferire valori patrimoniali direttamente a terzi.

³ Il Consiglio federale definisce i diritti, gli obblighi e i valori che sono oggetto di un trasferimento di cui al capoverso 2 lettera a o b e fissa il momento in cui il trasferimento ha efficacia giuridica.

⁴ I valori patrimoniali sono trasferiti alla società secondo i principi di valutazione riconosciuti.

⁵ Le disposizioni della legge del 3 ottobre 2003¹³ sulla fusione non si applicano al trasferimento di valori patrimoniali della RFA in una società secondo il capoverso 2 lettera a.

⁶ I trasferimenti e le alienazioni di cui al capoverso 2 sono esonerati da qualsiasi imposta diretta e indiretta federale, cantonale e comunale.

⁷ Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici relative all'attuazione del progetto di cui ai capoversi 1 e 2 sono esenti da imposte ed emolumenti.

⁸ Sempre che sia necessario per garantire l'approvvigionamento del Paese in etanolo durante l'istituzione di un mercato dell'etanolo improntato all'economia privata, la Confederazione può, dall'entrata in vigore del presente articolo:

- a. gestire un'impresa commerciale durante al massimo un anno;
- b. fornire alle società che subentrano al centro di profitto Alcosuisse della RFA prestazioni soggette a indennizzo durante al massimo due anni; prima che tali prestazioni siano fornite, il DFF e le società subentranti concludono un accordo sull'assunzione dei compiti e dei costi.

¹³ RS 221.301

Art. 68 Trasferimento dei rapporti di lavoro di diritto pubblico in rapporti di lavoro di diritto privato

¹ I rapporti di servizio di diritto pubblico del personale del centro di profitto Alcosuisse della RFA sono trasferiti alla nuova società nel giorno in cui l'azienda è rilevata e sono trasformati in rapporti d'impiego di diritto privato. I nuovi contratti di lavoro garantiscono il salario precedente durante un anno e non possono essere rescissi dal datore di lavoro prima che sia trascorso un anno.

² Gli impiegati del centro di profitto Alcosuisse della RFA hanno la possibilità di rifiutare per scritto il trasferimento del loro contratto alla nuova società entro due mesi dal rilevamento dell'azienda. Il rifiuto è considerato una disdetta da parte dell'impiegato tenuto conto dei termini di disdetta previsti dalla legge sul personale federale. Gli impiegati che rifiutano il trasferimento rimangono subordinati alla RFA sino alla fine del termine di disdetta.

³ Gli altri rapporti di servizio di diritto pubblico non rescissi al momento dell'abrogazione della personalità giuridica della RFA passano all'unità amministrativa della Confederazione che la rileva (art. 70).

Art. 69 Beneficiari di rendite del centro di profitto Alcosuisse della RFA

¹ Il Consiglio federale ha la facoltà di:

- a. finanziare, dal patrimonio della RFA o a carico della Confederazione, un eventuale fabbisogno di capitale di copertura risultante dal trasferimento dei beneficiari di rendite del centro di profitto Alcosuisse della RFA nell'istituto di previdenza della nuova società; o
- b. riprendere il finanziamento degli obblighi del datore di lavoro nei confronti dei beneficiari di rendite del centro di profitto Alcosuisse della RFA rimasti nella cassa di previdenza della Confederazione, se l'istituto di previdenza della nuova società non vuole riprendere i beneficiari di rendite o se la loro permanenza nella cassa di previdenza della Confederazione è nell'interesse finanziario della Confederazione.

² Sono considerate beneficiari di rendite le persone che beneficiano di una rendita di vecchiaia, per superstiti o di invalidità totale o parziale.

³ Se i beneficiari di rendite sono trasferiti nell'istituto di previdenza della nuova società (cpv. 1 lett. a), anche la nuova società è considerata datore di lavoro competente qualora:

- a. una rendita di invalidità inizi a decorrere dopo il trasferimento o l'entrata di un assicurato nel nuovo istituto di previdenza ma l'incapacità al lavoro che ha provocato l'invalidità sia sopraggiunta durante la sua affiliazione alla Cassa pensioni della Confederazione (PUBBLICA);
- b. una rendita per superstiti inizi a decorrere dopo il trasferimento dell'assicurato nel nuovo istituto di previdenza, sempre che la persona assicurata uscita da PUBBLICA prima del trasferimento sia deceduta dopo tale data e l'incapacità al lavoro che ne ha causato la morte sia sopraggiunta durante l'affiliazione a PUBBLICA.

Art. 70 Abrogazione della personalità giuridica della RFA

¹ La RFA è abrogata. La sua personalità giuridica si estingue.

² Con l'abrogazione della personalità giuridica della RFA, tutti i diritti e gli obblighi e i relativi contratti passano alla Confederazione.

Art. 71 Diritto applicabile alle procedure in corso

¹ Le procedure di ricorso pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, che hanno per oggetto l'imposta sulle bevande spiritose e alla base delle quali vi è una decisione pronunciata in virtù del diritto anteriore, sono portate a termine secondo il diritto anteriore.

² Alle altre procedure di ricorso si applica il nuovo diritto.

Sezione 4: Coordinamento con la legge sul commercio dell'alcol

Art. 72

¹ Qualora la legge del ...¹⁴ sul commercio dell'alcol non entri in vigore contemporaneamente alla presente legge, il Consiglio federale emana fino all'entrata in vigore di una regolamentazione legale le necessarie disposizioni sul commercio dell'alcol e designa l'autorità competente per la loro esecuzione.

² A tal fine si attiene per quanto possibile al diritto anteriore.

Sezione 5: Referendum ed entrata in vigore

Art. 73

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ Pone in vigore gli articoli 62 e 63 sei mesi prima delle altre disposizioni della presente legge.

